



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1494/2025

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 941 DEL 4 APRILE 2025 AD OGGETTO ID.4652 ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEI COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA, DEI RELATIVI ALLEGATI E DELLA SUCCESSIVA GARA

In data 29/05/2025 il dirigente NORMA TOMBESI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamato il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 con il quale è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, d'ora innanzi "Codice";

Atteso che la S.U.A Metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del Codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti pubblici;

Visto il "Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante della città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano", approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 68 del 2020, che disciplina le relazioni organizzative tra i Comuni e la SUA per lo svolgimento dei procedimenti di gara, ed in particolare gli artt. 3 "Attività della S.U.A." e 10 "Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie" dello stesso;

Preso atto

della richiesta da parte dei Comuni di Bogliasco e Pieve Ligure di supporto per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido per il periodo settembre 2025- luglio 2029, tramite adesione ad Accordo Quadro;

che l'attuale servizio nei Comuni richiedenti risulta in scadenza contrattuale al termine del presente anno scolastico 2024- 2025;

che i Comuni citati hanno aderito al Protocollo Operativo sopra menzionato rispettivamente con Deliberazione della Giunta del Comune di Bogliasco n. 64 del 8/07/2021 e Deliberazione della Giunta del Comune di Pieve Ligure n. 33 del 12/07/2021;

che, con Deliberazioni delle Giunte, rispettivamente del Comune di Bogliasco n. 21 del 28/03/2025



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

e di Pieve Ligure, n. 31 del 31/03/2025, le due Amministrazioni Comunali hanno stabilito di aderire all'Accordo Quadro che verrà stipulato a cura della Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido per il periodo settembre 2025 - luglio 2029;

Richiamata la Determinazione a contrarre assunta con proprio atto n. 941 del 4 aprile 2025 ad oggetto **ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEI COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA** con il quale è stato:

- ♣ approvato il progetto di servizio relativo all'affidamento in oggetto;
- ♣ stabilito di aggiudicare il servizio mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del d. lgs n. 36/2023;
- ♣ approvata la documentazione di gara, costituita da bando di gara e relativi allegati nonché dal disciplinare di gara, in cui sono stati definiti i criteri di aggiudicazione della procedura;
- ♣ individuato quale RUP il Dirigente della S.U.A., d.ssa Norma Tombesi;

che, a seguito della predetta determinazione, la S.U.A. ha proceduto:

- a pubblicare il Bando di gara, sulla GUUE in data 07/04/2025, sulla BDNCP_PVL in data 08/04/2025, sull'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova e sul portale della Stazione Unica Appaltante, con termine di presentazione delle offerte nel giorno 13 maggio 2025 ore 12:00;
- redigere il verbale della seduta di apertura delle buste telematiche amministrative tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata TUTTOGARE in data 13 maggio 2025;
- Nominare la Commissione Giudicatrice con Determinazione dirigenziale n. 1312 del 14 maggio 2025;

Atteso

che, con nota pec fascicolo 1996 /2025 del 15 maggio 2025, ANAC ha comunicato al Comune di Arenzano l'avvio, a seguito di esposto presentato con nota prot. ANAC 67613 del 6 maggio 2025, dell'istruttoria ai sensi dell'art. 222 c. 3 lettera a) del d. lgs. n. 36/2023 e, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023;

che la predetta nota ANAC ha evidenziato, nel disciplinare relativo alla procedura di gara ad oggetto "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E ASSISTENZIALI PER MINORI DAL 01/09/2025 AL 31/07/2027" bandita da questa S.U.A. metropolitana su delega del Comune di Arenzano, la criticità derivante dalla congiunta previsione della clausola sociale (v. punto 9 del disciplinare di gara) e l'attribuzione di 16 punti ai c.d. progetti di riassorbimento proposti dagli operatori economici (v. punto 18 del disciplinare di gara)

In particolare ANAC ha rilevato:

- il potenziale contrasto tra la congiunta previsione della clausola sociale e la rilevanza attribuita, tra i criteri di valutazione delle offerte tecniche, al punteggio da assegnarsi al



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

progetto di riassorbimento ed il principio del libero accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice;

- la difficoltà applicativa del sub criterio premiale relativo al progetto di riassorbimento del personale all'operatore economico uscente;

Preso atto che identica previsione risulta essere inserita nel disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto ove, analogamente a quanto previsto nella procedura gestita su delega del Comune di Arenzano, sussiste la congiunta previsione della clausola sociale (v. punto 9 del disciplinare di gara) e l'attribuzione di 16 punti ai c.d. progetti di riassorbimento proposti dagli operatori economici (v. punto 18 del disciplinare di gara);

Premesso quanto sopra, si rileva:

- dalla disamina delle considerazioni svolte da ANAC, nella nota di avvio dell'istruttoria sopra citata, che, in uno con la giurisprudenza prevalente (C.d S. sezione III n. 1576/2021; n. 8442/2020; 4796/2020) ha sottolineato come l'obbligo sotteso alla clausola sociale richieda un complesso quanto delicato temperamento tra i valori antagonisti di libertà d'impresa e tutela sociale dei lavoratori, emerge il dubbio che la previsione della stessa unitamente alla premialità di 16 punti (sugli 80 complessivi dell'offerta tecnica) si ponga in contrasto con il principio di massimo accesso al mercato e non discriminazione, sancito dall'articolo 3 del Codice;
- in passato la giurisprudenza con la Sentenza Tar Toscana, Sez. II, 31/12/ 2019, n.1772 ha stabilito come sia legittimo che al piano di assorbimento del personale, in applicazione della clausola sociale di cui all'articolo 50 del codice previgente d.lgs. n. 50/2016, non sia attribuito alcun punteggio;
- in particolare poi, sul piano operativo, come sottolineato ANAC, nella nota di avvio dell'istruttoria sopra citata, si rileva che le potenziali difficoltà applicative del predetto criterio all'operatore uscente sono suscettibili di alterare o compromettere la *par condicio competitorum*;
- alla luce dei principi ricordati da ANAC, non possono non sorgere dubbi sulla legittimità della scelta operata in punto di bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, con particolare riferimento al riconoscimento di un'effettiva parità di trattamento e di opportunità all'operatore uscente rispetto agli altri concorrenti;
- il rilievo assolutamente preminente dei servizi oggetto dell'affidamento di che trattasi coinvolgenti fasce particolarmente delicate della popolazione (minori in tenera età) e, congiuntamente, l'esigenza di procedere all'aggiudicazione dell'appalto nei tempi più celeri (entro il 1 settembre 2025) scongiurando il rischio di soccombenza in un eventuale ricorso azionato dall'operatore pregiudicato dai potenziali vizi sopra richiamati rilevabili negli atti di gara, a partire dal disciplinare.

Richiamata la legge n. 241/1990 ed, in particolare, gli artt. 21 octies e 21 nonies;

Rilevata, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990, la potenziale illegittimità della Determinazione a contrarre approvativa del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto;

Ravvisata inoltre, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la sussistenza dell'interesse pubblico all'annullamento della gara al fine di scongiurare il rischio di soccombenza in un eventuale ricorso azionato dall'operatore pregiudicato dai potenziali vizi sopra richiamati rilevabili negli atti di gara, a partire dal disciplinare, e l'opportunità di procedere celermente all'affidamento



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

del servizio garantendo le condizioni di massima partecipazione concorrenziale alla procedura di gara;

Ricordato che, con nota pec n. 30575 del 21.05.2025, cui si fa qui integrale rinvio, rappresentando parte integrante e sostanziale del presente Atto, è stato avviato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, nei confronti di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura in oggetto, il procedimento di annullamento d'ufficio, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241/1990, della gara in oggetto, della Determinazione a contrarre disposta con proprio atto n. 941 del 4 aprile 2025, nonché di tutti gli atti ad essa allegati e con essa approvati;

Atteso che nel termine assegnato agli operatori economici ammessi alla procedura in argomento (27 maggio 2025 ore 10,00) non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni;

Considerato che, per quanto sopra ed alla luce dello svolgimento del procedimento, si rende necessario annullare la propria precedente determinazione n. 941 del 4 aprile 2025 ad oggetto **ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEI COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA**, completa dei relativi allegati, che alla procedura di gara ha dato avvio e la gara stessa;

Considerato che, l'annullamento della gara in oggetto, comporta altresì l'annullamento della determinazione n. 1312 del 14 maggio 2025 di nomina della Commissione Giudicatrice;

Dato atto che:

- con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto dirigente firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza inserito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Città metropolitana di Genova, dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 16 del Codice;
- non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziali, da parte dei dipendenti e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 16 del Codice, nonché dei dipendenti e dei dirigenti che hanno ruoli procedurali, come previsto dal Piano Anticorruzione della Città Metropolitana di Genova e dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e dai dipendenti e dirigenti che prendono decisioni e svolgono attività riferita alla presente procedura, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;

Considerato che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e di non eccedenza (artt. 5 e 6 Regolamento (UE) n. 2016/679);

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Scuole e Governance
Servizio Stazione Unica Appaltante

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Norma Tombesi, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non ha implicazioni contabili o finanziarie;

DISPONE

Per i motivi specificati in premessa da intendersi qui integralmente richiamati:

1. di procedere all'annullamento d'ufficio in via di autotutela amministrativa della Determinazione a contrarre assunta con atto n. 941 del 4 aprile 2025 ad oggetto *ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO NEI COMUNI DI BOGLIASCO E PIEVE LIGURE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA*, completa dei relativi allegati, e della successiva gara indetta in esecuzione della stessa;
2. di comunicare agli operatori economici ammessi alla procedura di gara in oggetto il presente provvedimento quale esito del procedimento avviato con nota pec prot. 30575 del 21.05.2025;
3. comunicare il presente provvedimento ai Comuni di Pieve Ligure e Bogliasco.

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(NORMA TOMBESI)
con firma digitale**